Sentenza n. 240 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza pubblica del 13 giugno 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31936** del registro di Segreteria promosso da **M. P.**, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. Giampiero Chiodo (c.f. CHDGPR61M29C352R), elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 33;

RICORRENTE

contro

INPS *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – PEC:

avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it – fax 0418699299), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 22/03/2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA**,** Ufficio VII trattamento pensioni e previdenza;

RESISTENTI

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del **13 giugno 2025** tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Angelo Guadagnino ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS. Non comparsi il patrocinio del ricorrente e il Ministero dell'Interno.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11 settembre 2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere, notificata in data 23 gennaio 2023, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, già richiesta in data 30 aprile 2021 in relazione all'infermità denominata "esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con lesione inveterata di L.C.A.", riconosciuta come dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella A, categoria minima, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. È stata altresì chiesta la condanna solidale delle Amministrazioni intimate alla liquidazione della prestazione pensionistica de qua,

con corresponsione dei ratei maturati e maturandi dalla data della domanda fino a quella dell'effettivo soddisfo, oltre agli accessori di legge.

2. In data **28 novembre 2023** si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, rappresentando che, con nota del 24 novembre 2023, aveva provveduto a trasmettere all'INPS gli atti necessari alla definizione del procedimento amministrativo, informando l'interessato tramite il suo difensore e sollecitando l'Ente previdenziale alla trasmissione della determinazione conclusiva. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

3. Con **memoria di costituzione depositata in data 13 dicembre 2023**, si è costituito l'INPS, dichiarando di aver preso atto delle risultanze medico-legali prodromiche alla liquidazione della prestazione richiesta e di aver avviato le attività istruttorie finalizzate alla definizione della domanda di pensione privilegiata, impegnandosi alla corresponsione del relativo trattamento. Ha pertanto concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

4. Con nota depositata in data **8 gennaio 2024**, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rappresentando che non risultava ancora effettuato il pagamento degli importi dovuti, e si è opposta alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

5. Con **ordinanza n. 1 del 16 gennaio 2024**, il Giudice relatore ha rilevato che il diritto azionato non risultava ancora soddisfatto e ha concesso termine all'INPS per la definizione dell'istruttoria amministrativa e per la liquidazione della prestazione dovuta.

6. Con memoria depositata in data **11 marzo 2024**, la difesa della parte ricorrente ha evidenziato l'ulteriore inadempimento dell'Ente previdenziale, che non aveva provveduto alla liquidazione nonostante gli impegni assunti, e ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso.

7. All'**udienza del 12 marzo 2024**, l'INPS ha rappresentato il superamento degli ostacoli relativi alla quantificazione della prestazione e ha chiesto un ulteriore rinvio per definire la liquidazione e procedere al pagamento. Il Giudice, preso atto di quanto dedotto dalla parte resistente, ha accolto l'istanza e disposto un ulteriore rinvio per consentire la definizione della prestazione e la corresponsione degli importi dovuti.

8. Con nota del **17 giugno 2024**, la difesa della parte ricorrente ha nuovamente insistito per la condanna dell'INPS al riconoscimento del trattamento richiesto.

9. Con successiva **nota del 26 giugno 2024**, l'INPS ha depositato il prospetto per la corresponsione degli arretrati e l'aggiornamento del trattamento pensionistico, da liquidarsi con la rata del mese di agosto 2024. L'Ente ha chiarito che la decorrenza riportata nella prima pagina della determinazione (5 aprile 2007) è meramente giuridica, mentre quella economica (1° maggio 2021) corrisponde alla data della domanda di prestazione e costituisce riferimento per la liquidazione degli arretrati e degli accessori, ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. Invero, ad avviso del patrocinio, nessuna condotta negligente potrebbe essere attribuita all'INPS, atteso che l'Ente, in assenza delle determinazioni medico-legali di competenza di altri soggetti, non poteva autonomamente provvedere al riconoscimento della prestazione richiesta. L'INPS ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.

10. Con **memoria depositata in data 5 luglio 2024**, la difesa della parte ricorrente ha chiesto un rinvio volto alla verifica dell'effettiva liquidazione delle somme dovute, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. In udienza, l'Ente previdenziale non si è opposto all'istanza di rinvio.

11. Con **ordinanza n. 23/2024**, il Giudice in precedenza designato quale relatore ha disposto un ulteriore rinvio, al fine di consentire la verifica dell'effettiva corresponsione delle somme spettanti.

12. Con **memoria depositata in data 3 settembre 2024**, parte ricorrente ha rappresentato che, solo *in limine* all'udienza del 9 luglio 2024, e dopo la celebrazione di numerose udienze finalizzate al superamento dell'inadempimento dell'Ente previdenziale, l'INPS aveva provveduto al deposito dell'elaborato contabile attestante la liquidazione degli emolumenti. Ha pertanto chiesto la condanna dell'Ente resistente al pagamento delle spese di giudizio, per ragioni di equità e giustizia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

13. All'**udienza del 13 giugno 2025**, la difesa dell'INPS si è riportata alle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. Risultavano assenti il patrocinio della parte ricorrente e il Ministero dell'Interno.

14. Tutto ciò premesso, in considerazione della richiesta del patrocinio delle parti e stante il riconoscimento in corso di causa della pretesa azionata, questo Giudice non può che constatare che, nel caso di specie, è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia giurisdizionale (conforme, Cass., n.13112 del 15 luglio 2004); interesse che, è bene precisare, deve

necessariamente sussistere fino alla pronuncia che conclude il processo (art. 100 c.p.c.).

A tale riguardo, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia nel contendere trova applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile - anche nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice processualcivilistico e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio. Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Veneto, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che la cessazione della materia del contendere rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa, che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Alla data dell'udienza, la pretesa azionata dalla parte ricorrente risulta soddisfatta, essendo stato depositato dall'INPS il prospetto attestante l'avvenuta liquidazione degli arretrati e l'aggiornamento del trattamento pensionistico, con decorrenza economica fissata al 1° maggio 2021, in conformità alla domanda originaria. L'intervenuta definizione favorevole della posizione giuridico-soggettiva dedotta in giudizio comporta, quindi, la cessazione della materia del contendere, dovendosi

rilevare che, sebbene il soddisfacimento dell'interesse azionato sia avvenuto solo in corso di causa e dopo la celebrazione di più udienze, esso è infine stato assicurato dall'Ente previdenziale prima della decisione.

15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016).

Quanto alle spese di lite, deve ritenersi equo disporne l'integrale compensazione tra le parti. Invero, non emergono nel caso di specie condotte di resistenza ingiustificata o negligente da parte del Ministero e dell'INPS, che ha documentato di aver potuto procedere alla liquidazione della prestazione solo a seguito della ricezione degli atti medico-legali da parte dei soggetti competenti, trasmissione intervenuta solo dopo il deposito del ricorso. La dilatazione temporale nella definizione della posizione soggettiva del ricorrente appare dunque riconducibile non già a inerzie imputabili in via esclusiva all'Ente previdenziale, bensì al fisiologico svolgimento del procedimento amministrativo, caratterizzato dal necessario coordinamento tra più amministrazioni, con un'incidenza significativa della tempistica delle attività medico-legali.

Deve inoltre evidenziarsi che l'INPS, una volta acquisiti gli atti istruttori richiesti, ha provveduto alla liquidazione degli arretrati e all'aggiornamento del trattamento pensionistico, con effetto retroattivo in conformità alla domanda introduttiva. L'atteggiamento processuale dell'Ente non si è quindi connotato in termini di colpevole inerzia, né di pretestuosa contestazione della pretesa, tanto più che il soddisfacimento della posizione giuridica dedotta è intervenuto prima della presente

decisione, anche grazie all'esercizio dei poteri istruttori esercitati dal precedente Giudice relatore, tutti finalizzati alla composizione bonaria della controversia. In tale contesto, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di condanna alle spese formulata dalla parte ricorrente in base al principio della cosiddetta soccombenza virtuale, il quale postula una chiara ed inequivoca responsabilità sostanziale della parte che ha dato origine al giudizio. Al contrario, la peculiare evoluzione della vicenda, il contesto procedimentale complesso, l'avvenuto riconoscimento della pretesa in corso di causa rendono congrua, secondo principi di equità processuale, la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giudizio. Spese di lite compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 26/06/2025

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Chiara Grella

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

f.to digitalmente

Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente

Chiara Grella